

AVVISO PUBBLICO

**per l'accesso al contributo per la prevenzione dell'esecutività degli sfratti per morosità
di cui alle Delibere G.R.T. n. 1088/2011, n. 1151/2012, n. 250/2013 e n. 1089/2013**

Il Dirigente del Settore Qualità della Vita

Viste le delibere della Giunta Regionale n. 1088/2011, n. 1151/2012, n. 250/2013 e n.1089/2013 relative alla misura straordinaria e sperimentale per la prevenzione dell'esecutività degli sfratti per morosità, vista la Decisione n. 2 del 24/02/2012 della Conferenza permanente del Lode Livornese, in attuazione della Deliberazione di Giunta Comunale n. 66 del 03/05/2012 e della Disposizione del Responsabile dell'U.O. Servizio Attività Sociali n. 100 del 02/04/2014,

RENDE NOTO

che, fino alla data del 31 dicembre 2014, i soggetti in possesso delle condizioni e dei requisiti sotto elencati potranno presentare domanda per ottenere un contributo straordinario volto a prevenire l'esecutività degli sfratti per morosità nei confronti dei conduttori in temporanea difficoltà economica, determinata dalla perdita o dalla diminuzione della loro capacità reddituale in conseguenza della crisi economica, secondo quanto disposto nel presente avviso e fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Art. 1 – Destinatari e requisiti di accesso

Possono inoltrare richiesta per usufruire del contributo in oggetto i nuclei familiari che al momento della presentazione della domanda sono in possesso dei seguenti requisiti:

- 1) cittadinanza italiana o di uno Stato appartenente all'Unione europea, oppure di altro Stato purché siano nelle condizioni stabilite dall'art. 40, comma 6, D.lgs 25 luglio 1998 n. 286, "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" e successive modifiche;
- 2) titolarità di un contratto di locazione di edilizia privata di unità immobiliare ad uso abitativo, regolarmente registrato; sono esclusi gli immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9;
- 3) pendenza di un procedimento di intimazione di sfratto per morosità per il quale non sia ancora intervenuto il provvedimento di convalida ovvero quello per cui è intervenuta la convalida ma non c'è stata ancora esecuzione;
- 4) residenza nell'alloggio oggetto della procedura di rilascio;
- 5) possesso di una attestazione ISEE in corso di validità con valore ISE non superiore a € 35.000,00 e valore ISEE non superiore a € 20.000,00;
- 6) non titolarità per una quota superiore al 30% di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su immobili a destinazione abitativa siti sul territorio nazionale;
- 7) perdita o sensibile diminuzione della capacità reddituale dovuta al peggioramento della situazione economica generale, quali ad esempio:
 - a) almeno uno dei componenti del nucleo familiare residente nell'alloggio essere un lavoratore dipendente, autonomo, o precario colpito dagli effetti della crisi economica, con conseguente riduzione della capacità reddituale per un evento quale:
 - licenziamento, ad esclusione di quello per giusta causa, di quello per giustificato motivo soggettivo e ad esclusione delle dimissioni volontari (tranne nel caso queste ultime siano riconducibili a una prolungata mancata retribuzione),
 - accordi aziendali o sindacali con riduzione dell'orario di lavoro;
 - cassa integrazione ordinaria, straordinaria o in deroga;

- collocazione in stato di mobilità;
- mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipico;
- cessazione di attività libero professionali o di imprese registrate alla Camera di Commercio C.C.C.I.A, aperte da almeno 12 mesi, o consistente flessione dell'attività e del reddito derivante;
- b) malattia grave, infortunio o decesso di un componente il nucleo familiare che abbia comportato la riduzione del reddito o la necessità di far fronte a spese mediche e assistenziali di particolare rilevanza;
- c) modificazione del nucleo familiare con perdita di una fonte di reddito, per motivi quali separazione, allontanamento di un componente, detenzione.

Possono altresì presentare richiesta anche i soggetti, seguiti dai Servizi di Assistenza Sociale, che hanno avuto una diminuzione reddituale anche per altri motivi, sempre ché connessi al peggioramento della condizione economica generale, in particolare per quanto attiene ai fenomeni di precarietà lavorativa, alla sussistenza di contratti atipici e/o saltuari, a nuclei in particolare situazione di fragilità, quali famiglie monoparentali, pensionati, presenza di portatori di handicap, per i quali l'erosione del potere di acquisto comporta una effettiva difficoltà di sostentamento.

Inoltre possono presentare richiesta anche i soggetti che hanno già usufruito del contributo con le risorse stanziare dalla Regione nei precedenti anni 2012 e 2013 tenendo conto della disposizione regionale che prevede che il contributo di cui alla presente misura non potrà essere erogato per più di due volte allo stesso soggetto.

Art. 2 – Tipologia dell'intervento

Gli interventi, in attuazione della misura sperimentale e straordinaria della Regione Toscana oggetto del presente avviso, sono mirati ai seguenti obiettivi:

- 1) per evitare l'esecuzione del provvedimento di rilascio con la prosecuzione del contratto di locazione in essere e/o stipula di un nuovo contratto di locazione per lo stesso alloggio a condizione che il proprietario rinunci espressamente agli atti della procedura di convalida di sfratto o di esecuzione promossa nei confronti dell'inquilino,
- 2) per il passaggio da casa a casa in caso di indisponibilità alla rinuncia alla procedura di rilascio, nel qual caso il contributo può essere utilizzato anche come fondo di garanzia per il contratto relativo al nuovo alloggio. In questo caso l'erogazione del contributo è subordinata alla sottoscrizione del contratto di locazione per il nuovo alloggio,

Gli interventi del punto 1) hanno la priorità rispetto al punto 2).

Art. 3 – Autocertificazione dei requisiti di ammissibilità e documentazione

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R 445/2000 ("Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa") il richiedente può ricorrere all'autocertificazione dei requisiti e delle condizioni indicati all'art. 1 del presente avviso, mediante le dichiarazioni previste nel modulo di domanda. In fase di istruttoria, nel caso di dichiarazioni ritenute erranee o incomplete, l'Amministrazione Comunale provvederà a richiedere il rilascio di nuove dichiarazioni integrative o rettifiche.

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- copia dell'intimazione di sfratto per morosità oppure copia dell'ordinanza di convalida di sfratto per morosità;
- documenti comprovanti il possesso delle condizioni di "morosità incolpevole" di cui all'art.1 punto 7, lett. a), b), c) del presente avviso;
- dichiarazione di disponibilità del proprietario alla revoca della procedura di sfratto e ad un nuovo accordo sulle condizioni contrattuali e/o alla stipula di un nuovo contratto di locazione (da allegare anche successivamente alla data di presentazione della domanda);
- copia del contratto di locazione nel caso di passaggio da casa a casa con stipula di un nuovo contratto di locazione relativo ad un alloggio diverso da quello oggetto della procedura di sfratto (da allegare successivamente alla data di presentazione della domanda).

Art. 4 – Termini di presentazione delle domande

Il termine ultimo per la presentazione delle domande è fissato per il giorno 31 dicembre 2014.

Art. 5 -Distribuzione, raccolta e modalità di presentazione delle domande

Le domande di partecipazione al presente avviso pubblico devono essere compilate unicamente sui moduli appositamente predisposti dal Comune, distribuiti presso l'Ufficio Casa, l'Ufficio Attività Sociali e l'Ufficio Sportello del Cittadino o reperibili sul sito istituzionale del Comune all'indirizzo: www.comune.rosignano.livorno.it.

Le domande, debitamente compilate e sottoscritte, e corredate da tutta la necessaria ed idonea documentazione, dovranno essere presentate all'Ufficio Casa o all'Ufficio Attività Sociali nei seguenti giorni di ricevimento al pubblico: martedì dalle ore 9,00 alle ore 12,30 e dalle ore 15,15 alle ore 17,45, giovedì dalle ore 15,15 alle ore 17,45 e venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,30.

Art. 6 – Istruttoria delle domande

L'Ufficio Casa procede all'istruttoria delle domande verificando il possesso dei requisiti previsti. Le domande, dopo l'istruttoria dell'Ufficio Casa, verranno sottoposte alla valutazione del Gruppo di Lavoro, nominato in seguito all'”Accordo tra i Comuni di Rosignano Marittimo, Cecina, Bibbona e Castagneto Carducci per gli indirizzi operativi e le modalità di gestione delle funzioni amministrative previste dalla deliberazione G.R.T. n. 1088/2011”. Il Gruppo di Lavoro decide sull'ammissibilità delle domande al contributo esclusivamente sulla base dell'ordine cronologico di arrivo, fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili, non basandosi su una graduatoria ma sulla tempistica della presentazione degli accordi sottoscritti dalle parti volti a consentire la prosecuzione della locazione e/o la stipula di un nuovo contratto anche per il passaggio da casa a casa. I richiedenti che presentano per la prima volta la richiesta di contributo hanno la priorità rispetto ai soggetti che hanno già usufruito del contributo con le risorse stanziare dalla Regione negli anni 2012 e 2013.

Art. 7 – Entità ed erogazione del contributo

I contributi saranno erogati nei limiti della dotazione delle risorse assegnate al Comune di Rosignano M.mo in base alla ripartizione del LODE Livornese. L'entità dei singoli contributi è determinata dal Gruppo di Lavoro tenendo conto della morosità risultante dall'intimazione di sfratto e anche successiva al periodo di convalida, delle spese legali e dell'eventuale fondo di garanzia per i mesi successivi di locazione; il limite massimo è di € 8.000,00 per ciascun contributo. Per quanto riguarda il passaggio da casa a casa, il fondo di garanzia finalizzato all'inizio della nuova locazione non può superare la somma di € 3.000,00.

I contributi assegnati verranno erogati direttamente ai proprietari degli alloggi tramite il soggetto gestore CASALP. L'effettiva liquidazione dei contributi è subordinata all'abbandono dell'azione giudiziale di sfratto e alla liberatoria per le morosità accertate.

Art. 8 –Controlli

Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n.445/2000, il Comune procede ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate. Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici ottenuti e l'Amministrazione Comunale agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite, gravate di interessi legali.

Art. 9 - Trattamento dei dati personali

I dati personali raccolti con le domande presentate saranno trattati con criteri atti a garantire la loro riservatezza e sicurezza ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (codice della privacy). Nel modulo di domanda il richiedente, preso atto dell'informativa sull'uso dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, esprime il consenso scritto al loro trattamento.

Art 10 -Norma Finale

Per quanto non previsto dal presente avviso si fa riferimento alle delibere della G.R.T. n. 1088/2011, n. 1151/2012, n. 250/2013 e n. 1089/2013.

Rosignano Marittimo, 28/04/2014

Il dirigente del Settore Qualità della Vita
(dr. Vincenzo Brogi)